SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. **13.**

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali . . . . Pag. 5

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Parlamento nazionale

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zolotusca Neagu Ana Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 6

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ayser Suliman Dawod Arshat di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . Pag. 7

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Laviero Monica Nelida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 7

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carriò Lamamie De Clairac Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . Pag. 8

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Marquina Rodriguez Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 8

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Peces Gomez Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 9

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Lopez Sanchez Oscar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 9

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Zeljkan K. Stanojkovski di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale. Pag. 10

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Toma Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra . . . . Pag. 10

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gonzalez Hidalgo Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 11

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Torralba Santamaria Guadalupe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 11

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maria del Carmen Pitarch Garcia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica. . . . . Pag. 12

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petre Marinescu Elena Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo . . . . . . Pag. 12

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Florea Cornelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. Pag. 13

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tzanova Kaneva Petia Mihaylova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. Pag. 14

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Dumitrescu Cristinel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 14

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Danuta Onica Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico . . . . Pag. 15

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dumitriu Mocanu Marioara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico . . . . Pag. 15

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ioan Axinescu Angelica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Avram Musuriuschi Tita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 17

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ene Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 17

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bortoc Darie Ramona Ofelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico . . . . Pag. 18

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vidrasc Anisoara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 19

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tudora Tanga Mariana Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 19

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Padurariu Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 20

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vasiliu Bacovia Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 20

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Armaselu Katrinel Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 21

DECRETO 13 febbraio 2002.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Geynevral» . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 7 febbraio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Unioncredito Firenze», in Firenze. . . . . Pag. 22

DECRETO 8 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Favorita», in Lauria . . . . Pag. 23

DECRETO 19 febbraio 2002.

Revoca del decreto di delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato dott. Alberto Brambilla. . . . . Pag. 23

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 14 dicembre 2001.

Fondo per le agevolazioni alla ricerca. . . . . Pag. 23

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» . . . . Pag. 25

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna». Pag. 26

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» . . . . Pag. 27

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2002.

Piano di sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto nazionale di statistica

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2001.

Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale . . . . Pag. 33

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2002.

Modifica alla deliberazione n. 236/01/cons del 30 maggio 2001. (Deliberazione n. 25/02/cons) . . . . Pag. 35

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2002.

Approvazione di modifica degli articoli 16 e 18 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01. (Deliberazione n. 21/02) . . . . Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Istituzione del consolato onorario in Kiel (Germania) . . . . Pag. 36

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 22 febbraio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 36

Ministero della salute: Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin S» . . . . Pag. 37

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Riconoscimento provvisorio dell'Ente di patronato e di assistenza - E.P.A.S. Pag. 37

Ministero delle attività produttive: Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «A.G.I.E.D. S.r.l.», in Roma . . . . Pag. 37

Autorità di bacino pilota del fiume Serchio: Adozione del progetto di piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.), ai sensi delle leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-*bis*, comma 1-*bis*). Pag. 37

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo: Cancellazione dal registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi. . . . . Pag. 37

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma: Marchi di identificazione dei metalli preziosi. Pag. 38

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001) . . . . Pag. 38

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante: «Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C).». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001) . . . . . Pag. 38

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. **13.**

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalità degli enti locali, con riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficoltà finanziarie dei comuni associati ed al rispetto del patto di stabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *c),* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Art. 2.

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di euro.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«*2.* Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

«*4-bis.* Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto all'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale, nonché delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse.».

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro il mese di febbraio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di aprile 2002».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0037

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2002.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato da ultimo dall'art. 1, comma 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

D'intesa tra loro;

Nominano

componenti del consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il prof. Ettore Albertoni, il prof. Antonio Baldassarre, il dott. Carmine Donzelli, l'ing. Marco Staderini e il dott. Luigi Zanda Loy.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Presidente della Camera dei deputati
CASINI

Il Presidente del Senato della Repubblica
PERA

02A02390

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Zolotusca Neagu Ana Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zolotusca Neagu Ana Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic rilasciato in data 6 dicembre 1999, dal Ministero dell'educazione nazionale di Romania alla dott.ssa Zolotusca Neagu Ana Gabriela, nata ad Ploiesti (Romania) il 25 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Zolotusca Neagu Ana Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accerta-

mento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02040

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ayser Suliman Dawod Arshat di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ayser Suliman Dawod Arshat ha chiesto il riconoscimento del titolo di M.B.Ch.B. in medicina e chirurgia generale conseguito in Iraq, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di M.B.Ch.B. in chirurgia e medicina rilasciato in data 29 giugno 1983 dalla Al Mustansirriya University in Baghdad - Iraq al dott. Ayser Suliman Dawod Arshat, cittadino italiano, nato ad Arbil (Iraq) il 1° ottobre 1959 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02041

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Laviero Monica Nelida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Laviero Monica Nelida ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontologa conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conse-

guiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di odontologa rilasciato in data 16 febbraio 1984 dall'Università di Buenos Aires, facoltà di odontoiatria alla dott.ssa Laviero Monica Nelida, cittadina italiana, nata a El Palomar (Buenos Aires - Argentina) il 15 febbraio 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Laviero Monica Nelida è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02042

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carriò Lamamie De Clairac Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Carriò Lamamie De Clairac Cristina, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 2001, presso la Universidad europea CEES di Madrid (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 2001, presso la «Universidad europea CEES» di Madrid (Spagna) dalla Sig.ra Carriò Lamamie De Clairac Cristina nata a Madrid (Spagna) il giorno 5 dicembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02048

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Marquina Rodriguez Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Marquina Rodriguez Alberto cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di diplomado en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2001 presso la Universidad de Alcalà de Henares (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomado en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2001 presso la Universidad de Alcalà de Henares (Spagna) dal sig. Marquina Rodriguez Alberto nato a Madrid (Spagna) il giorno 8 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02076

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Peces Gomez Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Peces Gomez Elena cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 2000 presso la «Universidad Europea CEES» di Madrid (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada de fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 2001 presso la «Universidad Europea CEES» di Madrid (Spagna) dalla sig.ra Peces Gomez Elena nata a Madrid (Spagna) il giorno 3 gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02077

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Lopez Sanchez Oscar di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Lopez Sanchez Oscar cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di diplomado en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2001 presso la «Escola Universitaria Ramon Llull d'infermeria i fisioterapia - Blanquerna» di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomado en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2001 presso la «Escola Universitaria Ramon Llull d'infermeria i fisioterapia - Blanquerna» di Barcellona (Spagna) dal sig. Lopez Sanchez Oscar nato a Barcellona (Spagna) il

giorno 29 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02078

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Zeljkan K. Stanojkovski di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Zeljkan K. Stanojkovski ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia generale conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Trento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia generale rilasciato in data 3 febbraio 1989 dall'Accademia militare di medicina della Repubblica di Serbia al dott. Zeljkan K. Stanojkovski, cittadino italiano, nato a Pljevlja (Jugoslavia) il 26 ottobre 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02043

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Toma Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Toma Ana Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic stomatolog conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di odontoiatra in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic stomatolog rilasciato in data 6 luglio 1998 dal Ministero dell'insegnamento di Romania alla dott.ssa Toma Ana Maria, cittadina italiana, nata a Brasov (Romania) il 12 agosto 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Toma Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02044

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gonzalez Hidalgo Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gonzalez Hidalgo Patricia cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di luglio dell'anno 1996 presso la Universidad de Alcalà de Henares di Alcalà de Henares (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomatura de fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di luglio dell'anno 1996 presso la Universidad de Alcalà de Henares di Alcalà de Henares (Spagna) dalla sig.ra Gonzalez Hidalgo Patricia nata a Saragozza (Spagna) il giorno 24 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02061

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Torralba Santamaria Guadalupe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Torralba Santamaria Guadalupe cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 1999 presso la Universitat Autonoma di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada de fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di giugno dell'anno 1999 presso la Universitat Autonoma di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Torralba Santamaria Guadalupe nata a Barcellona (Spagna) il giorno 4 dicembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02063

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Maria del Carmen Pitarch Garcia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Maria del Carmen Pitarch Garcia cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di tecnico especialista radiodiagnostico conseguito in Spagna il giorno 16 giugno 1989, rilasciato dalla «Escuela tecnicos especialistas en radiodiagnostico - Hospital clinico universitario de S. Carlos» di Madrid (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di tecnico sanitario di radiologia medica;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al possesso di una esperienza professionale pari al doppio del periodo di formazione mancante;

Vista la certificazione presentata dalla sig.ra Maria del Carmen Pitarch Garcia dalla quale si evince una esperienza lavorativa biennale successiva al conseguimento del titolo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di tecnico sanitario di radiologia medica contemplato nel decreto ministeriale n. 746/1994;

Decreta:

Il titolo di studio di tecnico especialista radiodiagnostico conseguito in Spagna nel giorno 16 giugno 1989 dalla sig.ra Maria del Carmen Pitarch Garcia nata a Madrid il 15 luglio 1967, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di tecnico sanitario di radiologia medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02082

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petre Marinescu Elena Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Petre Marinescu Elena Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, com-ma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale dei medico in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic rilasciato in data 4 settembre 1992, dal Ministero dell'insegnamento e della scienza di Romania alla dott.ssa Petre Marinescu Elena Gabriela, nata a Ploiesti (Romania), il 10 maggio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Petre Marinescu Elena Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02045

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Florea Cornelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Florea Cornelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico chirurgo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo di medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic rilasciato in data 1º ottobre 1997, dal Ministero dell'insegnamento di Romania alla dott.ssa Florea Cornelia, nata a Nasaud (Romania), il 15 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Florea Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02046

DECRETO 28 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tzanova Kaneva Petia Mihaylova di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Tzanova Kaneva Petia Mihaylova ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftalmologia, conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Modena;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in oftalmologia, rilasciato nell'anno 1997, dall'Università di medicina di Sofia alla dott.ssa Tzanova Kaneva Petia Mihaylova, nata a Gorna Oriahovitza (Bulgaria), il 24 febbraio 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02047

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Dumitrescu Cristinel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dumitrescu Cristinel ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1992, presso la Scuola postliceale sanitaria di Ploiesti

(Romania) dal sig. Dumitrescu Cristinel nato a Ploiesti (Romania) il giorno 14 aprile 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dumitrescu Cristinel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02049

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Danuta Onica Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Danuta Onica Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1981 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Danuta Onica Maria nata a Foltesti (Romania) il giorno 23 agosto 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Danuta Onica Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02050

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dumitriu Mocanu Marioara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dumitriu Mocanu Marioara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1991 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Dumitriu Mocanu Marioara nata a Braila (Romania) il giorno 30 maggio 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Dumitriu Mocanu Marioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02051

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ioan Axinescu Angelica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ioan Axinescu Angelica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Arad (Romania) dalla sig.ra Ioan Axinescu Angelica nata a Arad (Romania) il giorno 24 settembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ioan Axinescu Angelica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02052

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Avram Musuriuschi Tita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Avram Musuriuschi Tita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Avram Musuriuschi Tita nata a Osaele-Galati (Romania) il giorno 6 aprile 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Avram Musuriuschi Tita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02053

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ene Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ene Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ene Nicoleta nata a Ulmi (Romania) il giorno 20 febbraio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ene Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02054

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bortoc Darie Ramona Ofelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bortoc Darie Ramona Ofelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Bortoc Darie Ramona Ofelia nata a Tecuci (Romania) il giorno 15 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Bortoc Darie Ramona Ofelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02055

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vidrasc Anisoara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vidrasc Anisoara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Vidrasc Anisoara nata a Galati (Romania) il giorno 21 ottobre 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vidrasc Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02056

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tudora Tanga Mariana Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tudora Tanga Mariana Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di

Galati (Romania) dalla sig.ra Tudora Tanga Mariana Luminita nata a Galati (Romania) il giorno 27 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tudora Tanga Mariana Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02057

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Padurariu Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Padurariu Cecilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Padurariu Cecilia nata a Vaslui (Romania) il giorno 5 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Padurariu Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02058

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vasiliu Bacovia Luminita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasiliu Bacovia Luminita ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Vasiliu Bacovia Luminita nata a Campeni (Romania) il giorno 18 settembre 1959 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vasiliu Bacovia Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02059

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Armaselu Katrinel Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Armaselu Katrinel Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1990 presso la Scuola postliceale sanitaria di Tirgoviste (Romania) dalla sig.ra Armaselu Katrinel Gabriela nata a Tirgoviste (Romania) il giorno 12 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Armaselu Katrinel Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02060

DECRETO 13 febbraio 2002.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Geynevral».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali la specialità «Neo Geynevral» nelle confezioni: «5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente» - A.I.C. 022784033 e «6 fiale liofilizzate + 6 fiale solvente» - A.I.C. 022784045 della ditta Geymonat S.p.a.;

Visto il decreto A.I.C. n. 433 del 12 luglio 2001 concernente il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale sopra richiamata a nome della società Medisca Farmaceutici S.r.l.;

Vista la domanda datata 11 gennaio 2002 della ditta Medisca Farmaceutici S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

NEO GEYNEVRAL:

5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente - A.I.C. n. 022784033;

6 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente - A.I.C. n. 022784045.

Ditta Medisca Farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 febbraio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A02242

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Unioncredito Firenze», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999 contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale ispettivo del 28 luglio 1998 dal quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto che il liquidatore non ha opposto contro deduzioni alla contestazione degli addebiti posti a fondamento della sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovacchino Materassi nominato liquidatore della società cooperativa «Unioncredito Firenze» dal 22 luglio 1996 è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della direzione generale della cooperazione, prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999 dal dott. Riccardo Fissi con studio in Firenze, via Frusa n. 6.

Firenze, 7 febbraio 2002

Il dirigente: BIONDI

02A02020

DECRETO 8 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Favorita», in Lauria.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liqudatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «La Favorita», con sede in Lauria, costituita per rogito notaio Giovanni Del Monte in data 10 novembre 1978, registro società n. 323/1979 del tribunale di Lagonegro. B.U.S.C. n. 1239.

Potenza, 8 febbraio 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A02152

DECRETO 19 febbraio 2002.

Revoca del decreto di delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato dott. Alberto Brambilla.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° ottobre 2001, con cui sono state delegate al Sottosegretario di Stato dott. Alberto Brambilla le funzioni di indirizzo politico-amministrativo relative alle materie della Direzione generale per le politiche previdenziali, così come specificate dall'art. 4, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;

Ritenuta l'opportunità di riservare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'attuale fase di rivisitazione della normativa in materia previdenziale e di riorganizzazione degli enti previdenziali, le predette funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° ottobre 2001, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato dott. Alberto Brambilla», è revocato con effetto dalla data del presente decreto.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 134

02A02299

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 dicembre 2001.

Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico-scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954, recante «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le relazioni delle preliminari istruttorie tecnico economiche trasmesse dal San Paolo Imi S.p.a.;

Tenuto conto del parere positivo formulato dal Comitato tecnico scientifico nelle riunioni del 5 giugno 2001, 19 giugno 2001, 25 settembre 2001 e 6 novembre 2001, di cui rispettivamente ai punti 3, dei resoconti sommario, in merito alle richieste di modifiche contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Decreta:

Articolo unico

Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

Ditta: 2803 SOTER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE S.R.L. - Trezzano (Milano) - Sensori innovativi a raggi infrarossi per strumenti di misura di umidità, spessore e massa per unità di superficie che sostituiscano sulle linee di produzione di fogli in carta e plastica le apparecchiature basate sui radioisotopi e quelli a raggi X.

Rispetto a quanto deliberato in data 14 aprile 1999.

Proroga della durata della ricerca fino al 31 luglio 2002.

Ditta: 059242 ZINCOCELERE S.R.L. - Ivrea (Torino) - Processi e mezzi per circuiti stampati con alta densità di connessioni.

Rispetto a quanto deliberato in date: 9 febbraio 1996 e 25 agosto 1997.

Variazione titolarità: in capo alla Viasystems S.r.l. - Point Saint Martin (Aosta), fermo restando la garanzia fidejussoria prestata.

Ditta: 060985 INDUSTRIE FINCUOGHI S.P.A. - Sassuolo (Modena) - Ricerca applicata per lo sviluppo di una nuova tipologia di piastrelle monocottura con pasta chiara, ad alto contenuto di argilla, a partire da materie prime di origine nazionale a basso tenore di fluoro e del relativo nuovo processo.

Rispetto a quanto deliberato in data: 4 luglio 1997.

Spostamento della imputazione territoriale, da zona non eleg. a zona eleg., della parte di contributo in conto interessi del finanziamento a valere sulla legge n. 346/1988 pr. n. 60986/346, di L. 892.103.000 a fronte di maggiori costi sostenuti in tali zone.

Ditta: 7063 PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A. - Milano - Rete ottica di trasporto a multiplazione di solitoni.

Rispetto a quanto decretato in data 23 novembre 1999.

Variazione titolarità: da Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a. a Pirelli Submarine Telecom Systems S.p.a.

Ditta: 055188 ITALTEL S.P.A. - Milano - Sistemi numerici in ponte radio per dorsali di media capacità e reti di distribuzione, compatibili con la nuova gerarchia sincrona SDH (Synchronous Digital Hierarchy).

Rispetto a quanto deliberato in date: 8 aprile 1993 e 24 settembre 1996.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Networks S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. - Milano solo per la pr. n. 055189/346 a valere sulla legge n. 346/1988.

Ditta: 055723 ITALTEL S.P.A. - Milano - Sistema radiomobile digitale pan-europeo di seconda generazione.

Rispetto a quanto deliberato in date: 8 aprile 1993 e 24 settembre 1996.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Network S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. - Milano solo per la pr. n. 055724/346 a valere sulla legge n. 346/1988.

Ditta: 055736 ITALTEL S.P.A. - Milano - Sistemi numerici di telecomunicazioni singole (sintesi).

Rispetto a quanto deliberato in data 29 luglio 1993.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Network S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. - Milano solo per la pr. n. 055737/346 a valere sulla legge n. 346/1988.

Ditta: 056876 ITALTEL S.P.A. - Milano - Sistemi di trasmissione per reti di accesso e reti di giunzione.

Rispetto a quanto deliberato in data 20 dicembre 1999.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Networks S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. Milano solo per la pr. n. 056877/346 a valere sulla legge n. 346/1988.

Ditta: 058127 ITALTEL S.P.A. - Milano - «GSM-BTS» - GSM base transceiver station.

Rispetto a quanto deliberato in date: 27 dicembre 1996 e 29 ottobre 1997.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Network S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. - Milano solo per la pr. n. 058128/346 a valere sulla legge n. 346/1988.

Ditta: 063776 ITALTEL S.P.A. - Milano - «GSM-SYS» - GSM System.

Rispetto a quanto deliberato in date: 27 dicembre 1996 e 29 ottobre 1997.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Network S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. - Milano solo per la pr. n. 064078/346 a valere sulla legge n. 346/1988.

Ditta: 059430 ITALTEL S.P.A. - Milano - Sistema radio digitale di piccola capacità.

Rispetto a quanto deliberato in date: 9 febbraio 1996 e 24 settembre 1996.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Network S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. - Milano solo per la pr. n. 059431/346 a valere sulla legge n. 346/1988.

Ditta: 060651 ITALTEL S.P.A. - Milano - Sistema radio digitale per la trasmissione della capacità 1-xstm-l nelle gamme con spaziatura 30Mhz e riuso della frequenza della polarizzazione ortogonale.

Rispetto a quanto deliberato in data 18 giugno 1996.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Network S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. - Milano con conferma della garanzia fidejussoria dell'attuale socio di maggioranza della nuova intestataria, con liberazione di quella presentata precedentemente dai soci della originaria intestataria.

Ditta: 060683 ITALTEL S.P.A. - Milano - Apparati radio di media capacità ad altadensità spettrale.

Rispetto a quanto deliberato in data 19 marzo 1997.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Network S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. - Milano con conferma della garanzia fidejussoria dell'attuale socio di maggioranza della nuova intestataria, con liberazione di quella presentata precedentemente dai soci della originaria intestataria.

Ditta: 5359 ITALTEL S.P.A. - Milano - Nuova generazione di sistemi radio digitali di piccola capacità per interconnessioni punto-punto nelle reti fisse e di micro celle nelle reti radiomobili.

Rispetto a quanto deliberato in data 22 luglio 1999.

Variazione di titolarità: in capo alla Siemens Information and Communication Network. S.p.a. - Milano, con liberazione della originaria intestataria Italtel S.p.a. - Milano anche per l'operazione a valere sulla legge n. 346/1988.

Ditta: 6369 VETROARREDO S.P.A. - Parma - Ricerca e sviluppo di sistemi per incrementare l'isolamento termico delle pareti in vetromattone.

Rispetto a quanto decretato in data 23 novembre 1999.

A fronte del mancato raggiungimento del check point si riconoscono i costi sostenuti per un importo pertinente ed ammissibile pari a 829.383.000 milioni di lire.

Ditta: 4079 ALA 2000 S.P.A. - Susegana (Treviso) - Aumento del cross-links delle molecole di materiale epossidico atossico irraggiato con fasci di elettroni di bassa energia.

Rispetto a quanto decretato in data 19 maggio 1999.

A fronte del mancato raggiungimento del check point si riconoscono i costi sostenuti per un importo pertinente ed ammissibile pari a 383.569.000 milioni di lire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A02039

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi, n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 5 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che il C.S.O. - Centro servizi ortofrutticoli, con nota del 22 ottobre 2001, ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione del «Check Fruit S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via J. Barozzi, n. 8, con decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 29, del 5 febbraio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A02033

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi, n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 5 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che l'associazione turistica pro-loco Riolo Terme, con nota del 23 dicembre 2001, ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione del «Check Fruit S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi, n. 8, con decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 29, del 5 febbraio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalogno di Romagna», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A02034

DECRETO 4 febbraio 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi, n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 5 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che il Consorzio castanicoltori di Castel del Rio, con nota del 17 dicembre 2001, ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione del «Check Fruit S.r.l.» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.» con sede in Bologna, via J. Barozzi, n. 8, con decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 29, del 5 febbraio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 febbraio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 gennaio 1999.

Roma, 4 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A02035

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2002.

Piano di sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibiità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989, costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2001 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo al piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto «Galileo Galilei» di Pisa - S. Giusto, da realizzarsi in comune di Pisa presentata dalla Società aeroporto toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.a., con sede in Aeroporto Galileo Galilei - 56100 Pisa, in data 10 aprile 2000;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Società aeroporto toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.a. in data 5 luglio, 28 settembre 2000 e 13 febbraio 2001;

Vista la nota n. 108/4921/09-02-01 della regione Toscana del 7 agosto 2001, pervenuta il 14 agosto 2001, con cui si esprime un parere favorevole;

Vista la nota n. ST/414/23191 del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 ottobre 2000, pervenuta in data 31 ottobre 2000, con cui si esprime parere favorevole;

Visto il parere n. 434 formulato in data 3 ottobre 2001 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società aeroporto toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.a.;

Considerato che in detto parere la Commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto di sviluppo aeroportuale volto ad adeguare l'attuale struttura alle esigenze di sviluppo del traffico;

Considerato che:

sotto il profilo programmatico, il Piano di sviluppo aeroportuale (PSA) permette di adeguare le strutture aeroportuali agli obiettivi espressi dalla Conferenza regionale dei trasporti della Toscana (giugno 1997) che ha definito un sistema aeroportuale toscano articolato negli scali G.Galilei di Pisa e A. Vespucci di Firenze; tale previsione trova conferma nel Piano di indirizzo territoriale adottato dalla giunta regionale Toscana nel 1998. Le previsioni di rafforzamento e sviluppo delle attività aeroportuali civili è inoltre previsto dal Piano territoriale di coordinamento della provincia di Pisa e dal Piano strutturale del comune di Pisa, entrambi approvati nel 1998. In particolare, il P.S. del comune di Pisa ha accolto le osserva-

zioni presentate dalla S.A.T. S.p.a. relativamente ai vincoli inizialmente previsti nell'area in quanto contrastanti con gli interventi di sviluppo;

sotto il profilo progettuale, gli interventi di piano ritenuti più significativi, e sui quali si è concentrato lo studio d impatto ambientale, comprendono:

ampliamento dei piazzali aeromobili;

parcheggi short e long term;

nuovo edificio «A» (ricovero mezzi di rampa, catering, enti di Stato, servizi di supporto, parcheggio interrato);

nuova aerostazione merci ed hangar aeromobili;

edifici per servizi utenti aeroportuali (attività direzionali e commerciali);

ampliamento parcheggio multipiano;

edificio per attività ricettive;

edificio per servizi aeroportuali, enti di Stato, compagnie aeree;

ampliamento terminal passeggeri;

gli interventi previsti sono dimensionati in considerazione di consistenti incrementi attesi del traffico passeggeri (da 1,2 milioni di passeggeri circa nel 2000 a 2,1 milioni nel 2010) e merci (da 8,6 a 22 milioni di tonnellate). Gli spazi necessari agli ampliamenti verranno reperiti in parte acquisendo aree attualmente a disposizione dell'Aeronautica militare, ed in parte ampliando il sedime aeroportuale mediante acquisizione di aree poste a nord-est dell'attuale perimetro. Complessivamente, la superficie del perimetro aeroportuale aumenterà di circa 100.000 m^2, passando da 406 a 416 ha circa; ben più consistente risulta l'incremento dell'area aeroportuale destinata alle attività civili che passerà da 194.000 a 471.000 m^2;

sotto il profilo ambientale lo SIA ha preso in considerazione i potenziali impatti derivanti dalla realizzazione delle opere e comprese nel P.S.A. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le misure effettuate e le simulazioni condotte con riferimento alla situazione attuale ed agli scenari futuri consentono di delimitare l'ambito di impatto nell'intorno aeroportuale, pur sussistendo alcuni elementi di incertezza prevalentemente riferiti alla assoluta assenza di dati relativi ai movimenti dell'Aeronautica militare. Gli scenari previsionali (al 2005 ed al 2010) definiscono un quadro evolutivo caratterizzato dalla riduzione dell'impronta sonora a livello del suolo, in termini di superficie ricompresa entro le isofone di riferimento LVA.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, le simulazioni effettuate portano alla conclusione che, attualmente, le concentrazioni massime di biossido di azoto ipotizzate su base oraria nella situazione di massima ricaduta simulata, sono almeno inferiori di un fattore 5 ai limiti attuali e futuri; nella situazione futura (2010) le concentrazioni massime restano comunque inferiori alla metà dei limiti di legge attuali e futuri.

Valutato che:

gli scenari previsionali elaborati dal proponente con riferimento all'anno 2010, sulla base delle stime IATA, configurano un sostanziale incremento dei movimenti di passeggeri e di merci nell'aeroporto Galileo Galilei;

l'incremento dei movimenti atteso è coerente con le determinazioni programmatiche regionali, che individuano nell'aeroporto pisano uno dei due poli aeroportuali toscani (insieme all'aeroporto di Firenze «Amerigo Vespueci»). Le strutture aeroportuali risultano attualmente inadeguate all'incremento atteso;

il PSA prevede una radicale riorganizzazione delle strutture aeroportuali land side e air side, nell'ambito di un sostanziale incremento della superficie del sedime aeroportuale; tale incremento riguarda per la gran parte il trasferimento di superfici attualmente in uso all'Aeronautica militare a destinazione civile, pur restando l'aeroporto di Pisa un aeroporto militare aperto al traffico civile;

la riorganizzazione delle superfici e l'ammodernamento delle strutture consentono di riprogettare l'intero sistema di smaltimento delle acque di dilavamento dei piazzali, prevedendone la raccolta, il trattamento mediante disabbiatura e disoleatura e il successivo conferimento, mediante fognatura, al depuratore pubblico;

le previsioni relative all'impatto fisico del traffico aeroportuale (inquinamento atmosferico e acustico) risultano sufficientemente documentate e dettagliate, compatibilmente con lo status militare dell'infrastruttura aeroportuale;

per quanto riguarda in particolare il contributo delle attività aeroportuali all'inquinamento atmosferico, secondo quanto risulta dalle elaborazioni effettuate questo è, nella situazione attuale, limitato, anche imputando alla pista di decollo tutte le emissioni stimate con riferimento a l'intero ciclo LTO; tale situazione resta sostanzialmente invariata anche nello scenario futuro (2010), in corrispondenza del quale il contributo dell'aeroporto alle concentrazioni di biossido di azoto previste in tutta l'area ed in particolare nei centri abitati si mantiene basso;

rispetto allo scenario attuale (1999), lo scenario futuro (2010) si caratterizza per un significativo incremento delle concentrazioni previste nell'area aeroportuale, pur rimanendo tali concentrazioni su valori molto inferiori agli attuali e futuri limiti di qualità dell'aria;

per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le stime effettuate portano a concludere per una riduzione dell'estensione delle aree comprese entro le isofone di riferimento, in quanto si può ritenere che l'effetto di riduzione delle emissioni sonore derivante dalla progressiva sostituzione del parco aeromobili con modelli a ridotte emissioni risulti predominante rispetto all'effetto atteso a fronte dell'incremento dei movimenti;

nonostante la valutazione di cui al punto precedente, permangono alcuni ambiti di potenziale criticità

nell'intorno aeroportuale, nonché alcune situazioni di potenziale impatto, prevalentemente determinate in corrispondenza dei decolli in direzione nord;

Considerato che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

Considerata la nota n. 108/4921/09-02-01 della regione Toscana del 7 agosto 2001, pervenuta il 14 agosto 2001, con cui si esprime un parere positivo a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1) il proponente deve adottare idonee tecniche per ridurre la produzione o la propagazione di polveri, quali:

bagnatura delle piste non pavimentate in conglomerato cementizio o bituminoso;

lavaggio dei pneumatici degli autocarri in uscita dal cantiere aeroportuale e dalle aree di approvvigionamento e conferimento dei materiali;

bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato dagli autocarri;

bagnatura dei cumuli di materiale nelle aree di cantiere.

2) il proponente deve concordare con il Dipartimento ARPAT e con l'azienda sanitaria di Pisa, le modalità di svolgimnentò di alcune campagne di rilevamento della qualità dell'aria da eseguirsi con mezzo mobile, in concomitanza con gli anni per i quali il PSA prevede significativi incrementi del traffico aereo. Deve essere previsto il rilievo dello stato attuale, prima dell'inizio dei lavori; il rilievo delle polveri sospese presso i recettori sensibili durante le fasi di maggiore attività dei cantieri; il rilievo periodico degli inquinanti connessi al traffico aereo e veicolare, per seguire l'effetto dovuto all'incremento del traffico sulla qualità dell'aria. I monitoraggi saranno effettuati a carico del proponente, il quale invierà tempestivamente i dati al comune, all'ARPAT ed all'azienda sanitaria territorialmente interessati;

3) nella fase costruttiva, il proponente deve rispettare i limiti stabiliti per le emissioni sonore dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, eventualmente facendo ricorso alla deroga comunale per le attività temporanee, di cui alla deliberazione consiglio regionale n. 77 del 22 febbraio 2000, parte terza, punto 3.2.. A tal fine il proponente deve effettuare un monitoraggio acustico presso i recettori sensibili. Il monitoraggio sarà effettuato a carico del propanente, il quale invierà tempestivamente i dati al comune, all'ARPAT ed all'azienda sanitaria territorialmente interessati;

4) per quanto riguarda il trasporto di materiali, il proponente deve organizzare un programma di monitoraggio strutturato nel modo seguente. Entro il 31 ottobre di ogni anno il proponente deve presentare ai comuni interessati dal passaggio di autocarri nelle direzioni «cava o centro di riciclaggio-cantiere» e «cantiere-discarica o centro di riciclaggio» un programma per l'anno successivo in cui siano riportati: la viabilità percorsa, i centri abitati e le frazioni interessate, il numero medio e massimo di viaggi/autocarro per giorno. Il comune, avvalendosi della consulenza del Dipartimento ARPAT interessato, può disporre limitazioni al traffico di mezzi pesanti e/o prescrivere il monitoraggio in continuo delle emissioni sonore e delle polveri sospese in prossimità di recettori sensibili posti lungo il tragitto. Il monitoraggio sarà effettuato a carico del proponente, il quale invierà tempestivamente i dati al comune, all'ARPAT ed all'azienda sanitaria territorialmente interessati;

5) le alternative abitative per gli abitanti espropriati di Via Cariola, devono essere concordate con il comune di Pisa e accettate dalla popolazione;

6) il proponente deve prevedere un adeguato trattamento di un congruo volume di acque meteoriche, almeno pari al 150% delle acque di prima pioggia, anche tenendo conto della necessità di disporre di un volume di riserva per prevenire lo sversamento sul territorio di fuoriuscite accidentali di propellenti o altro materiale liquido inquinante;

7) per quanto riguarda il rumore prodotto in fase di operatività il proponente deve attenersi alle seguenti considerazioni:

l'individuazione dei confini delle aree di rispetto nell'intorno aeroportuale sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte della commissione di cui all'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, che dovrà tenere conto, oltre che del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianficazione territoriale e urbanistica vigenti e delle procedure antirumore che la stessa commissione è tenuta a stabilire;

divieto di voli notturni dalle ore 23 alle 6, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (voli di emergenza, umanitari, postali, ecc.);

la prevista installazione di un sistema fisso di monitoraggio dell'inquinamento acustico nell'intorno aeroportuale dovrà assicurare da un lato il rispetto delle procedure antinumore nei singoli movimenti e dall'altro il rispetto dei limiti delle immissioni rumorose all'interno delle aree di rispetto, in particolare all'interno dell'area A, per la quale non sono stabiliti vincoli di destinazione d'uso. La rete fissa di monitoraggio deve essere realizzata entro 24 mesi dalla pronuncia di compatibilità ambientale. Nelle more della realizzazione del sistema fisso di monitoraggio, il proponente deve garantire il monitoraggio del rumore aeroportuale determinato dal traffico civile, con metodologia da concordare con il Dipartimento ARPAT di Pisa, sentiti il comune e l'azienda sanitaria, alfine:

di fornire indicazioni alla commissione di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, allo scopo di ridurre l'impatto acustico delle attività aeroportuali;

di verificare i parametri utilizzati nel modello acustico previsionale contenuto nello studio d'impatto;

di fornire al comune di Pisa, in forma divulgabile nei confronti della popolazione, indicazioni sull'impatto acustico causato dall'aeroporto sul territorio comunale;

lo studio non evidenzia, in modo diretto, la presenza di insediamenti incompatibili per destinazione d'uso nelle aree di rispetto individuate, mentre accenna alla necessità di acquisire un'area abitata prospiciente il sedime aeroportuale al fine della realizzazione dell'opera in progetto. In ogni caso, anche se dallo studio non risulta la presenza di insediamenti incompatibili, si richiama in proposito quanto disposto da decreto ministeriale 29 novembre 2000, in materia di piani degli interventi di contenimento e abbattimento dei rumore aeroportuale;

lo studio non considera la rumorosità indotta dalle attività militari in quanto espressamente esclusa dal campo di applicazione della vigente legislazione. Poiché la stessa può non essere trascurabile si rileva l'opportunità che del problema si faccia carico il comitato misto paritetico previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1976 e successive modificazioni;

divieto di atterraggio per aeromobili che non rientrino tra quelli del capitolo 3 annesso 16 I.C.A.O., successivamente all'anno 2002, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;

8) durante i lavori di rifacimento delle rampe della SGC, da e per l'aerostazione, deve essere sospeso il transito di autocarri dalle cave o verso le discariche, relativamente alle lavorazioni comprese nel PSA. È fatto salvo il caso in cui sia mantenuta la sezione stradale esistente al momento sulla SGC, oppure il caso in cui il proponente concordi con il comune di Pisa percorsi ed orari per il transito degli autocarri;

9) nel caso che durante il cantiere ANAS per il lotto 13 della SGC non sia mantenuta l'attuale sezione stradale, si prescrive che il proponente concordi con il comune di Pisa percorsi ed orari per il transito degli autocarri relativi ai cantieri aeroportuali;

10) il proponente, d'intesa con il comune di Pisa e con il soggetto gestore della SGG deve provvedere a installare barriere acustiche artificiali in fregio alla carreggiata delle rampe di collegamento SGC - aerostazione, a protezione dei fabbricati esistenti;

11) gli interventi di mitigazione, compensazione e monitoraggio indicati nello Studio di impatto ambientale devono essere attuati contestualmente all'avanzamento dei lavori compresi nel PSA;

12) si raccomanda al comune di Pisa che:

adegui gli strumenti urbanistici alle indicazioni riportate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 ottobre 1997, una volta che la specifica Commissione avrà approvato i confini delle aree di rispetto di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997; porti avanti la soluzione progettuale del sovrappasso sulla ferrovia Genova-Livorno per l'accesso all'area merci, che tale infrastruttura sia al servizio del traffico civile e militare e che l'opera sia realizzata prima dello sviluppo a regime del traffico merci aeroportuale.

Si segnala, infine, al Ministero dell'ambiente l'esigenza di attivare le più idonee forme di collaborazione con le autorità militari per facilitare le attività di monitoraggio e di controllo che si renderanno necessarie, tenendo conto della particolare tipologia dell'aeroporto.

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/414/23191 del 25 ottobre 2000, pervenuto in data 31 ottobre 2000, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

nel merito, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa con nota prot. n. 5631 del 04/05/2000, qui pervenuta in data 08 maggio 2000, ha espresso parere favorevole, fatte salve, comunque, la qualità architettonica del nuovo costruito e la progettazione adeguata del verde di contorno.

La medesima Soprintendenza ha altresì rilevato che gli interventi insistono su un'area situata al di fuori delle perimetrazioni di vincolo paesaggistico, sufficientemente lontana dal Parco naturale Migliarino San Rossore Massacciuccoli e dal centro storico e monumentale di Pisa.

L'intervento interessa infatti un'area periferica attualmente di scarso pregio ambientale che però confina con il Parco naturale e costituisce il filtro tra questo e la città storica.

Gli interventi dovrebbero pertanto tendere a una riqualificazione dell'area rispettando mediante un'attenta progettazione del verde, il carattere rurale della zona.

Inoltre, la Soprintendenza archeologica della Toscana - Firenze, con nota prot. n. 14384 del 20 giugno 2000, qui pervenuta in data 23 giugno 2000, prot. n. ST/414/14433/00, ha espresso parere favorevole alla realizzazione ai lavori in progetto a condizione che «...qualora, durante i lavori che comportino rimozione di terra o interventi nel sottosuolo, dovessero verificarsi scoperte di materiale o depositi archeologici, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire con sollecitudine questo ufficio o la più vicina stazione dei Carabinieri.

Questo Ministero, esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, vista la documentazione inoltrata dalla Soc.tà Ambiente con nota del 27 marzo 2000, ed acquisita agli atti in data 6 aprile 2000, con protocollo n. ST/409/8112, ed in conformità con quanto espresso dalle Soprintendenze competenti, ritiene di poter esprimere, parere favorevole alla pre-

detta richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il Piano di sviluppo dell'aeroporto di Pisa secondo le prescrizioni imposte dalle Soprintendenze con le note di cui sopra.

Preso atto che sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6. della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata che di seguito sinteticamente si riportano: azienda USL 5 - Dipartimento di prevenzione - U.O. igiene e sanità pubblica - Pisa.

Fase di cantiere.

Al fine di contenere i disagi provocati dal traffico dei veicoli impegnati per l'attività di cantiere e dai materiali trasportati dagli stessi dovrebbero essere adottate le seguenti precauzioni:

seguire percorsi che evitino il passaggio attraverso aree abitate e non determinino ostacolo al traffico veicolare, individuando l'orario più opportuno per il transito;

lavaggio dei pneumatici all'uscita dell'area di cantiere;

il materiale di raccolta trasportato dovrà essere coperto al fine di evitare la dispersione della polvere in atmosfera;

umidificazione dei piazzali e dei cumuli nell'area di cantiere;

installazione di schermi anti polvere nell'area di cantiere.

Fase a regime.

Emissioni in atmosfera:

Per quanto riguarda gli inquinamenti derivanti dalle attività aeroportuali, nello studio sono stati considerati CO, CO_2, NO_x, SO_x e COV. L'aumento stimato di tali inquinanti quando il piano di sviluppo aeroportuale sarà completato (anno 2010) sarà di oltre il 70% per i COV e il 100% circa per tutti gli altri parametri. L'incremento del traffico stradale provocherà, per ognuno dei parametri presi in considerazione (CO, HC, NO_x, SO_2 e polveri), un aumento del 60% circa. Tali incrementi comporteranno l'inevitabile aumento delle concentrazioni degli inquinanti secondari primo tra tutti l'ozono che riconosce negli NO_x e nei COV i suoi principali precursori.

L'impatto sulla matrice aria deve essere attentamente valutato e sono da verificare quali, tra le misure di mitigazione proposte nello studio, possano essere realizzate.

Rumore:

al fine di contenere l'aumento della rumorosità causato dall'incremento del traffico aereo, resta da valutare l'efficacia degli interventi previsti dalla normativa che dovranno essere adottati;

dovrà essere mantenuta la direzione di volo nord-sud (tranne casi eccezionali) per evitare i sorvoli sulla città e dovranno essere vietati i voli notturni (dalle 23 alle 6);

è da considerare il maggiore impatto che l'incremento del traffico aereo potrà causare sull'area di Coltano e su quanti vi risiedono. Tale località infatti è posta a sud della città e quindi sarà interessata dai sorvoli che nella zona sono tra l'altro a bassa quota vista la vicinanza con l'aeroporto. Sarebbe da prevedere una verifica previsionale di impatto acustico ed atmosferico su tale abitato;

è da valutare il problema rappresentato dai residenti di via Cariola che saranno allontanati in seguito all'esproprio della zona e le cui abitazioni saranno demolite;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

Esprime

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al Piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto «Galileo Galilei» di Pisa - S. Giusto da realizzarsi in comune di Pisa presentata dalla Società aeroporto toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.a. a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) preliminarmente all'avvio degli interventi previsti dal Piano strutturale aeroportuale (PSA) dovrà essere predisposto un progetto di riqualificazione ambientale delle aree comprese entro il margine aeroportuale non destinate ad impiego operativo. In particolare, a titolo di compensazione per l'impermeabilizzazione di nuove superfici si ritiene opportuno realizzare interventi quali parcheggi grigliati a fondo verde drenante, coperture a verde pensile degli edifici, vasche ecosistema filtro per le acque di sgrondo in uscita; tali interventi potranno essere progettati e realizzati ove non interferenti con la funzionalità delle operazioni aeroportuali;

b) il volume delle acque meteoriche da trattare deve essere determinato sulla base delle superfici impermeabilizzate totali e della portata stimata in corrispondenza dell'evento di pioggia critica (925 l/s) aumentata del 50%, anche tenendo conto della necessità di disporre di un volume di riserva per prevenire lo sversaniento sul territorio di fuoriuscite accidentali di propellenti o altro materiale liquido inquinante;

c) considerata la notevole estensione dell'area che verrà impermeabilizzata e la presenza di falde freatiche anche superficiali che da queste aree vengono alimentate, si prescrive la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei livelli freatici che consenta di evidenziare eventuali impatti indotti dalla realizzazione delle opere in progetto e di individuare tempestivamente le relative misure di mitigazione e/o compensazione.

d) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate dalla regione Toscana e dal Ministero per i beni e le attività culturali, riportate integralmente nelle premesse.

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato alla Società aeroporto toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.a., all'Enav, all'Enac, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture Dicoter ed alla regione Toscana, la quale provvederà a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 23 gennaio 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

02A02032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2001.

Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale.

IL COMITATO
DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica»;

Visto l'art. 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152;

Ritenuto necessario disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonché le modalità ed i limiti per l'interscambio dei dati individuali con gli altri enti ed uffici del Sistema;

A D O T T A

il seguente atto di indirizzo n. 2:

Art. 1.

Aspetti organizzativi di carattere generale

1. L'ufficio di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale è organizzato in modo da garantire l'unitarietà e l'autonomia della funzione da esso svolta quale componente del Sistema statistico nazionale. A tal fine ciascun soggetto partecipa al Sistema con un unico ufficio di statistica, costituito come struttura distinta rispetto agli altri uffici e preposto allo svolgimento esclusivo della funzione statistica.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 2, l'ufficio opera in collegamento diretto con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio di statistica ha accesso, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 322/1989, a tutti i dati non soggetti a vincolo di riservatezza in possesso dell'ente di appartenenza.

4. Qualora per l'espletamento dei propri compiti debba avvalersi della collaborazione di altre strutture dello stesso ente, detentrici o produttrici dei dati, l'ufficio è tenuto ad assicurare la correttezza metodologica della rilevazione, l'attendibilità, la completezza e la coerenza dei dati utilizzati, nonché l'osservanza delle disposizioni per la tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali trattati. In ogni caso l'ufficio è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale e della correttezza dei risultati.

5. Dei provvedimenti di riorganizzazione dell'ufficio di statistica deve essere data comunicazione al Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.

Art. 2.

Compiti dell'ufficio di statistica

1. A norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, l'ufficio di statistica svolge i seguenti compiti:

promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici previste dal Programma statistico nazionale, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza;

collabora con gli altri soggetti del Sistema per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

contribuisce alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

qualora non abbia la potestà di attivare autonomamente la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989, segnala all'Istat i casi di violazione dell'obbligo di fornire dati e notizie, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo;

assicura il coordinamento funzionale dell'attività statistica svolta dall'ente di appartenenza al fine di garantirne la rispondenza ai criteri generali fissati in materia dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica fornisce all'Istat:

entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la predisposizione del Programma statistico nazionale relativo al triennio che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo, utilizzando l'apposita scheda predisposta dall'Istat;

entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (comma 6, art. 6, del decreto legislativo n. 322/1989), redatto secondo le indicazioni fornite dall'Istat.

3. L'ufficio cura la pubblicazione e la diffusione dei dati elaborati in esecuzione del Programma statistico nazionale.

Art. 3.

Personale dell'ufficio di statistica

1. All'ufficio è preposto un responsabile in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche, o anche in altre discipline qualora abbia superato corsi universitari o di qualificazione professionale in materie statistiche, ovvero abbia acquisito precedenti esperienze statistiche, come responsabile di uffici di statistica, o per avere effettuato rilevazioni ricerche o pubblicazioni di rilievo in campo statistico. Delle variazioni riguardanti il responsabile dell'ufficio è data comunicazione al Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.

2. All'ufficio di statistica è assegnato personale in numero adeguato alle necessità operative connesse all'attuazione del Programma statistico nazionale ed in possesso della necessaria preparazione statistica ed informatica.

Art. 4.

Interscambio di dati individuali

1. L'interscambio di dati individuali, tra l'ufficio di statistica e i corrispondenti uffici delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale è finalizzato, nel caso di soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico, all'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 2 e al soddisfacimento delle esigenze statistiche connesse all'attività istituzionale dell'ente di appartenenza.

2. Nel caso di soggetti privati che svolgono funzioni o servizi essenziali per iI raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale ma non di interesse pubblico, l'interscambio di dati individuali è consentito esclusivamente per l'espletamento dei compiti spettanti all'ufficio di statistica ai sensi del precedente art. 2.

3. In entrambi i casi, l'interscambio dei dati deve avvenire secondo le modalità definite dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Art. 5.

Limiti all'utilizzazione e comunicazione dei dati

1. Nell'acquisizione, elaborazione, trasmissione, comunicazione e diffusione dei dati necessari per l'espletamento dei propri compiti l'ufficio assicura il rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 322/1989, articoli 6-*bis*, 8, 9 e 10, alle leggi n. 675/1996 e n. 676/1996, e successivi decreti legislativi di attuazione, nonché al codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, previsto dagli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

2. In nessun caso l'ufficio di statistica può utilizzare i dati individuali di cui sia entrato in possesso per l'espletamento dei propri compiti per scopi commerciali o, comunque, per finalità non statistiche.

3. È fatto divieto all'ufficio di statistica di comunicare ad altri uffici dell'ente di appartenenza i dati individuali di cui ai precedenti commi.

Art. 6.

Cessazione dell'appartenenza al Sistan

1. Il COMSTAT verifica la persistenza dei requisiti strutturali e dinamici che hanno consentito l'ammissione del soggetto privato nel Sistema e l'osservanza dei limiti all'utilizzazione e comunicazione dei dati di cui al precedente articolo.

2. Per lo svolgimento del compito indicato al comma precedente, il COMSTAT si avvale della collaborazione dell'Istat - Dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale.

Roma, 5 settembre 2001

Il presidente: BIGGERI

02A02036

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2002.

Modifica alla deliberazione n. 236/01/cons del 30 maggio 2001. (Deliberazione n. 25/02/cons).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 30 gennaio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6;

Visti gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l'art. 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato «A» alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera 236/01/CONS del 30 maggio 2001, di approvazione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Vista la delibera 403/01/CONS del 10 ottobre 2001, di modifica della delibera 236/01/CONS con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione del modello 19/REG da parte dei soggetti iscrivendi al Registro nazionale della stampa e al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive a tutto il 31 dicembre 2001;

Valutata la formale richiesta di differire ulteriormente il termine di cui sopra, prospettata da alcune associazioni di operatori;

Considerato il ridotto numero di modelli 19/Reg pervenuti all'Ufficio registro e assetti, a fronte della rilevante mole di procedimenti di iscrizione all'RNS e al RNIR pendenti;

Ritenuta quindi l'opportunità di procedere ad una ulteriore proroga dei termini previsti per la presentazione del modello 19/Reg;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

Delibera:

Art. 1.

1. All'art. 34, comma 1, dell'allegato A alla delibera 236/01/CONS, modificato con la delibera 403/01/CONS le parole: «entro il 31 dicembre 2001» sono sostituite come segue «entro il 30 settembre 2002».

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 30 gennaio 2002

Il presidente: CHELI

02A02159

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2002.

Approvazione di modifica degli articoli 16 e 18 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01. (Deliberazione n. 21/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 gennaio 2002,

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 287 dell'11 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 229/01) ha adottato una direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

che l'art. 18 della sopraindicata direttiva fissa al 1º marzo 2002 la data di decorrenza delle prescrizioni della direttiva, con l'eccezione degli articoli 9, 10 e 16 la cui entrata in vigore è prevista a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità;

che la Federazione italiana delle imprese dei servizi idrici energetici e vari (di seguito: Federgasacqua) e la Federazione gas Italia (di seguito: GasIt) hanno rappresentato con lettera del 20 dicembre 2001 (prot. Autorità n. 024291), a nome dei loro associati l'impossibilità di attuare nei tempi previsti le prescrizioni della deliberazione n. 229/01;

che gli uffici dell'Autorità hanno ricevuto comunicazioni telefoniche di eguale contenuto da parte di esercenti che hanno richiesto chiarimenti in ordine all'applicazione della deliberazione n. 229/01;

Vista la deliberazione n. 229/01;

Ritenuto che sia opportuno accogliere l'istanza avanzata dagli esercenti e procedere ad una modifica degli articoli 16 e 18 della deliberazione n. 229/01, in modo da consentire gli interventi di riorganizzazione delle attività aziendali finalizzate al rispetto degli obblighi previsti;

Delibera

di modificare gli articoli 16 e 18 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 229/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 2001, sostituendoli con il testo seguente:

«Art. 16 *(Disposizioni transitorie relative al deposito cauzionale)*. — Per i clienti con contratti di vendita in essere al momento della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it):

a) l'esercente comunica ai clienti le forme di garanzia da essi previste;

b) l'esercente può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme

versate dai clienti precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento come anticipo sui consumi o come garanzia;

c) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera *b)* debbano essere versati dal cliente all'esercente, tali conguagli sono effettuati in due rate nell'arco di un anno;

d) qualora i conguagli previsti alla precedente lettera *b)* debbano essere versati dall'esercente al cliente, tali conguagli sono versati entro il 30 luglio 2002;

e) nei casi di clienti con consumi fino a 5000 mc/anno con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, gli esercenti restituiscono la somma versata dal cliente come anticipo o come garanzia entro il 30 luglio 2002».

«Art. 18 *(Entrata in vigore)*. — 18.1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 10, 15 e dell'art. 3, commi 3.1 e 3.2 e dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, entrano in vigore il 2 maggio 2002. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e agli articoli 3, commi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e dell'art. 7, comma 7.3, entrano in vigore il 1º luglio 2002;

18.2. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 18.1, le disposizioni della presente direttiva entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita. energia. it);»,

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Milano, 31 gennaio 2002

Il presidente: RANCI

02A02015

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del consolato onorario in Kiel (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Kiel (Germania) un consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Amburgo con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Kiel ed i distretti nel nord dello Schleswig-Holstein, Rendsburg e Flensburg.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

02A02014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8747
Yen giapponese	117,07
Corona danese	7,4325
Lira Sterlina	0,61170
Corona svedese	9,1548
Franco svizzero	1,4796
Corona islandese	88,32
Corona norvegese	7,7620
Lev bulgaro	1,9485
Lira cipriota	0,57670
Corona ceca	31,720
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,75
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5587
Lira maltese	0,3991
Zloty polacco	3,6405
Leu romeno	28348
Tallero sloveno	223,3361
Corona slovacca	41,930
Lira turca	1213000
Dollaro australiano	1,6975
Dollaro canadese	1,3914
Dollaro di Hong Kong	6,8219
Dollaro neozelandese	2,0859
Dollaro di Singapore	1,6020
Won sudcoreano	1156,35
Rand sudafricano	10,0230

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02409

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin S»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C n. 2 del 18 gennaio 2002

Specialità medicinale: LIPOFUNDIN S:

«10% emulsione per infusione indovenosa» flacone 100 ml - A.I.C. n. 026576076;

«10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C n. 026576088;

«10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C n. 026576090;

«20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 100 ml - A.I.C n. 026576102;

«20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C. n. 026576114;

«20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C. n. 026576126.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinale «Lipofundin S», «10% emulsione per infusione indovenosa» flacone 100 ml - A.I.C. n. 026576013, «Lipofundin S», «10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C n. 026576025, «Lipofundin S», «10% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C n. 026576037, «Lipofundin S», «20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 100 ml - A.I.C n. 026576049, «Lipofundin S», «20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C. n. 026576052, «Lipofundin S», «20% emulsione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C. n. 026576064, prodotti anteriormente al 14 agosto 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 331 del 28 maggio 2001 possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 febbraio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02243

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento provvisorio dell'Ente di patronato e di assistenza - E.P.A.S.

Con decreto ministeriale 1º febbraio 2002, è stata approvata in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Federazione nazionale agricoltura - F.N.A., dell'Ente di patronato e di assistenza sociale - E.P.A.S., che la Federazione medesima ha costituito con delibera del 14 marzo 2001, approvandone il relativo statuto, con delibera in data 20 giugno 2001.

Il riconoscimento definitivo sarà concesso a condizione che sia accertata, entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento stesso, la realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

02A02312

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «A.G.I.E.D. S.r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 1º dicembre 1987 alla società «A.G.I.E.D. S.r.l.», con sede legale in Roma, iscritta all'ufficio registro imprese presso la CCIIAA di Roma al n. 7127/85 e codice fiscale n. 07080220580 è dichiarata decaduta a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

02A02019

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Adozione del progetto di piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.), ai sensi delle leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-*bis*, comma 1-*bis*).

In ottemperanza all'art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 267 e dell'art. 1-*bis*, comma 1-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365, si comunica che con delibera n. 112 del 18 dicembre 2001 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio ha provveduto ad adottare il progetto di piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.).

Il progetto di piano di bacino potrà essere consultato per quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana presso la sede della giunta regionale Toscana e presso le sedi delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione Toscana entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sui registri suddetti.

Fino all'adozione del piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico restano in vigore, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989, le misure di salvaguardia di cui alle delibere del comitato istituzionale n. 89 del 27 ottobre 1999 e n. 110 del 7 giugno 2001.

02A02025

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Cancellazione dal registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con provvedimento del dirigente del 29 gennaio 2002, n. 1, è stata cancellata dal registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi, per mancato rinnovo della concessione del marchio nei termini di legge, la ditta Oro S S.n.c. di Monaco Domenico & C. con sede in Giulianova - titolare del marchio 28TE.

Con provvedimento del Segretario generale del 9 gennaio 2002, n. 10, è stata cancellata dal registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, la ditta Maniffatture Alba di Martegiani Mario - Montorio al Vomano - marchio 30TE.

02A02026 - 02A02026-*bis*

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio	Ragione Sociale	Sede
232 RM	Salvo Giselda	ROMA
1239 RM	Oro Idea S.n.c. di Luigi Salemme e Mariotti Stefano	ROMA

I punzoni in dotazione sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

02A02024

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

All'articolo 65 (R), del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario, a pag. 74, prima colonna, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

al comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... devono essere denunciate dal *direttore dei lavori* allo sportello unico ...», leggasi: «... devono essere denunciate dal *costruttore* allo sportello unico ...»;

al comma 4, primo rigo, dove è scritto: «Lo sportello unico restituisce al *direttore dei lavori* ...», leggasi: «Lo sportello unico restituisce al *costruttore* ...».

02A02313

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante: «Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C).». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001).

All'articolo 65 (R), del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento ordinario, a pag. 48, seconda colonna, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:

al comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... devono essere denunciate dal *direttore dei lavori* allo sportello unico ...», leggasi: «... devono essere denunciate dal *costruttore* allo sportello unico ...»;

al comma 4, primo rigo, dove è scritto: «Lo sportello unico restituisce al *direttore dei lavori* ...», leggasi: «Lo sportello unico restituisce al *costruttore* ...».

02A02314

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651047/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.